

TITOLO II

STRUTTURE SCIENTIFICHE

Articolo 11 - Scuole

Ex Titolo III – Strutture didattiche e di ricerca **Art.19 Strutture didattiche e di ricerca**

1. Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attività didattiche e di ricerca, l'Università è articolata in facoltà e in dipartimenti. Gli elenchi delle facoltà e dei dipartimenti istituiti sono riportati, rispettivamente, nelle tabelle B e C allegate al presente statuto.
Possono essere costituiti centri di ateneo di formazione e ricerca e centri di ricerca e servizi, secondo quanto stabilito nell'art. 36 del presente statuto.
Le modifiche dell'ordinamento didattico comportano l'automatico adeguamento delle tabelle dello statuto.
2. Le modalità per la istituzione e le norme generali per il funzionamento delle strutture universitarie, ove non discendano da norme di carattere nazionale o del presente statuto, sono contenute nel regolamento generale di ateneo.
3. Il senato accademico, anche su proposta delle strutture interessate, nel rispetto della normativa vigente e sentito il consiglio di amministrazione, delibera motivatamente la disattivazione di strutture, qualora risultino non idonee al raggiungimento delle finalità per le quali erano state istituite. Le procedure per la disattivazione sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali l'Università si articola in scuole.
2. La scuola è la struttura scientifica che sostiene, promuove e organizza le attività in un ambito di discipline affini per obiettivi o per metodi.
3. La scuola garantisce un equo e regolamentato accesso alle sue risorse e l'apporto alla sua gestione di tutti coloro che ne fanno parte.
4. L'elenco delle scuole dell'ateneo e dei relativi settori scientifico-disciplinari è riportato nell'allegato A. Ulteriori scuole possono essere attivate se a ciascuna di esse dichiarano di voler afferire almeno 60 docenti.
5. L'attivazione e la disattivazione di una scuola è disposta dal senato accademico con le modalità previste per le modifiche dello statuto.
6. Ciascun docente afferisce ad una sola scuola.
7. In prima applicazione del presente statuto e nella fase di attivazione ex-novo di una scuola ogni docente dell'ateneo è libero di afferire ad una scuola purché essa comprenda il settore scientifico-disciplinare di appartenenza del docente stesso; afferenze di docenti appartenenti ad altri settori scientifico-disciplinari sono sottoposte a delibera del senato accademico.
8. Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, le richieste di afferenza ad una scuola, adeguatamente motivate, sono sottoposte al senato accademico che delibera in merito sentito il parere della scuola cui è richiesto di afferire.
9. Durante il periodo relativo allo straordinario o alla conferma in ruolo la variazione di afferenza di un docente è subordinata a delibera del senato accademico, sentita anche la scuola che ha chiamato il docente interessato.
10. Tutte le afferenze vengono rese esecutive con decreto del rettore.
11. Ogni scuola si dota di un proprio regolamento, nel rispetto delle norme sancite dal presente statuto e dal regolamento generale d'ateneo. Il regolamento è approvato dal senato accademico, che può chiedere di apportare modifiche esclusivamente per ragioni di legittimità.
12. La scuola ha autonomia finanziaria, amministrativa e contabile e la esercita nelle forme previste dai regolamenti dell'ateneo.
13. Il regolamento della scuola deve prevedere la possibilità di istituire sezioni, dotate di autonomia limitatamente agli aspetti organizzativi e al potere di intrattenere relazioni esterne, stabilendone limiti e modi. Le modalità per l'attivazione delle sezioni e i criteri generali per il loro funzionamento sono stabiliti nei regolamenti dell'ateneo.

	<p>14. Le scuole cui afferiscono più di duecento docenti possono strutturarsi in due o più unità di ricerca, ciascuna costituita da almeno sessanta docenti, avente competenza esclusiva relativamente alle materie connesse con l'organizzazione, il sostegno e l'esercizio della ricerca scientifica. Le unità di ricerca hanno autonomia amministrativo-contabile. Tutte le unità di ricerca di una scuola devono avere un medesimo regolamento di funzionamento.</p> <p>I modi di costituzione delle unità di ricerca, definiti nei regolamenti di ateneo, prevedono che ciascun docente faccia parte di una sola unità di ricerca della scuola cui afferisce.</p> <p>15. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la scuola può stipulare contratti con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nei regolamenti dell'ateneo.</p>
--	---

Articolo 12 – Personale della scuola

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il personale docente della scuola è quello risultante dalle afferenze alla scuola stessa. 2. Al momento dell'attivazione, ad ogni scuola è attribuito, con delibera del senato accademico, sulla base delle necessità della scuola, un organico di personale tecnico-amministrativo che deve in ogni caso prevedere posizioni di alto profilo professionale per la direzione tecnica e per la segreteria amministrativa. Deve essere inoltre prevista almeno una posizione di coordinatore didattico. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato alla scuola con provvedimento del direttore amministrativo, nel rispetto delle competenze professionali di ciascuno e sentiti gli interessati. 3. Le variazioni all'organico del personale tecnico-amministrativo della scuola sono disposte con delibera del senato accademico. 4. L'organico del personale tecnico-amministrativo di ciascuna unità di ricerca è stabilito, al momento della sua attivazione, in analogia con quanto previsto al precedente comma 2 per le scuole, tranne che per la figura di coordinatore didattico.
--	--

Articolo 13 – Risorse della Scuola

	<ol style="list-style-type: none">1. L'ateneo assegna a ciascuna scuola spazi e strutture commisurati alle attività scientifiche della scuola stessa.2. La scuola dispone l'utilizzo ottimale degli spazi e delle strutture ad essa assegnati e ne cura la manutenzione ordinaria impiegando gli specifici fondi assegnati dall'ateneo. Riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, ed in generale al patrimonio ad essa assegnato o a sua disposizione.3. Ciascuna scuola, di concerto con le altre scuole coinvolte, provvede alle necessità di spazi e servizi didattici dei corsi di studio di specifico interesse della scuola, come definiti dal comma 5 dell'art. 18.4. Le entrate della scuola sono costituite da fondi provenienti dall'ateneo o da terzi. In particolare:<ol style="list-style-type: none">a. fondo per il funzionamento;b. fondo per le manutenzioni ordinarie;c. fondo per le attività didattiche;d. fondi per la ricerca assegnati a docenti della scuola dall'ateneo;e. finanziamenti di programmi di ricerca assegnati a docenti della scuola da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca e di altri enti pubblici e privati;f. proventi derivanti da contratti e convenzioni con enti pubblici e privati per attività di ricerca e di consulenza.5. La scuola utilizza i fondi e i finanziamenti di cui alle lettere d, e, f, che sono nella disponibilità dei docenti, su disposizione degli stessi e secondo quanto previsto nei relativi programmi.
--	---

Articolo 14 – Organi della scuola

<p>Ex Titolo III – Strutture didattiche e di ricerca Art.22 Organi della Facoltà</p> <p>1. Sono organi della facoltà:</p> <ol style="list-style-type: none">1. il preside;2. il consiglio di facoltà;3. i consigli dei corsi di studio. <p>Il consiglio di facoltà può deliberare la costituzione di un comitato di presidenza, secondo quanto stabilito nell'art. 25.</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Sono organi della scuola:<ol style="list-style-type: none">a. il consiglio;b. il direttore;c. la giunta.
--	---

Articolo 15 – Consiglio della scuola

Ex Titolo III – Strutture didattiche e di ricerca

Art.24 .3 Consiglio di Facoltà

Il consiglio di facoltà è composto:

1. dai professori di ruolo e fuori ruolo e dai ricercatori appartenenti alla facoltà;
2. dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo della facoltà;
3. dai rappresentanti degli studenti iscritti alla facoltà.

Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è pari al cinque per cento, con arrotondamento all'intero superiore, del numero dei professori di ruolo, con la condizione che il numero dei rappresentanti suddetti non possa essere, per ciascuna facoltà, minore di tre o maggiore di sei. Il numero dei rappresentanti degli studenti è dato dalla somma di due addendi con arrotondamento all'intero superiore. Il primo addendo è pari al due per mille del numero degli studenti iscritti alla facoltà; il secondo addendo è pari al cinque per cento del numero dei professori di ruolo.

Per la determinazione della rappresentanza degli studenti nei consigli delle facoltà comprendenti un solo corso di studio, si adottano, ove numericamente più favorevoli, i criteri stabiliti per i consigli di corso di studio.

Alle sedute del consiglio di facoltà in quanto operante come centro di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, partecipa il segretario amministrativo assegnato alla presidenza della facoltà limitatamente ai punti all'ordine del giorno concernenti le materie disciplinate dal regolamento stesso.

Prima dell'adozione delle relative delibere, il preside provvede ad assumere, curandone l'iscrizione a verbale, il voto espresso dal segretario amministrativo con riguardo alla legittimità amministrativo-contabile delle delibere stesse.

Ex Titolo III – Strutture didattiche e di ricerca

Art.24 .1 Consiglio di Facoltà

1. Spetta al consiglio di facoltà:

- a. programmare e definire, nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'università e sentiti i consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati, la utilizzazione delle risorse umane e materiali a disposizione della facoltà, rendendo possibile una efficace offerta didattica con un razionale

1. Il consiglio della scuola è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività della scuola.

2. Sono membri di diritto del consiglio della scuola tutti i docenti e il personale di alta professionalità di cui all'art. 12.2.

Ne fanno inoltre parte:

a. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. Tale numero è incrementato di un'ulteriore unità per ogni cinque unità di personale, o frazione, oltre dieci, fino ad un massimo di un sesto dei membri di diritto;

b. due rappresentanti dei borsisti ed assegnisti di ricerca eletti dalle rispettive categorie riunite in collegio unico; gli elettorati attivi e passivi sono stabiliti nei relativi regolamenti elettorali anche in relazione alla durata delle borse;

c. una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio di interesse della scuola nella misura del 15%, arrotondato per difetto, dei membri di diritto, con un minimo di cinque e un massimo di trenta. I relativi regolamenti elettorali stabiliti per ciascuna scuola nel rispetto delle previsioni valide per l'intero ateneo prevedono le regole di ripartizione dei seggi fra studenti dei vari corsi di studio e livelli. Ai fini della validità dell'adunanza del consiglio non si tiene conto della loro assenza.

I rappresentanti di cui alla lettera a durano in carica quattro anni; quelli di cui alle lettere b e c durano in carica due anni.

Tutte le rappresentanze sono elette con elezioni a voto limitato.

3. Spetta al consiglio:

a. predisporre il regolamento della scuola;

b. promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;

c. provvedere, o concorrere con altre scuole, all'organizzazione delle attività necessarie al conseguimento dei titoli di studio;

d. predisporre un adeguato utilizzo delle risorse,

ed equilibrato impegno dei docenti; b. proporre le modifiche dell'ordinamento didattico dei corsi di studio afferenti alla facoltà, tenendo conto delle indicazioni e dei pareri espressi dai consigli dei corsi suddetti;

- c. approvare gli ordinamenti degli studi dei corsi di studio su proposta dei rispettivi consigli;
- d. presentare al senato accademico, in vista della predisposizione del piano pluriennale di sviluppo dell'ateneo di cui all'art. 17, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della facoltà, tenuto anche conto delle esigenze manifestate dai corsi di studio;
- e. procedere annualmente alla programmazione didattica provvedendo, in particolare, all'attivazione degli insegnamenti ed all'attribuzione degli affidamenti e delle supplenze;
- f. procedere alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;
- g. procedere alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore;
- h. provvedere alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
- i. approvare la relazione annuale sulla attività didattica della facoltà predisposta dal preside;
- l. deliberare il regolamento di facoltà;
- m. approvare i regolamenti delle attività didattiche dei singoli corsi di studio predisposti dai rispettivi consigli.

Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti. Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere g), h) la seduta del consiglio è ristretta: ai professori di prima fascia di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo; ai professori di ruolo e fuori ruolo ed ai ricercatori quando le destinazioni o le chiamate siano relative, rispettivamente, ai posti di: professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatore. Tali deliberazioni dovranno tenere conto di quanto deliberato dal consiglio di facoltà relativamente alle lettere d) ed f). Per le deliberazioni relative agli argomenti di cui alle lettere a), b), c), d),

tale da permettere un'efficace offerta didattica e formativa;

- e. proporre al senato accademico, in vista della programmazione pluriennale dell'ateneo di cui al successivo art. 34, le iniziative ritenute opportune per lo sviluppo della scuola;
- f. proporre, di concerto con le altre scuole interessate, l'attivazione di nuovi corsi di studio, assumendo la responsabilità di destinarvi le risorse di personale docente necessarie;
- g. approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della scuola;
- h. definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito a:
 - i. utilizzazione dei fondi assegnati alla scuola per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;
 - ii. definizione delle quote-parti da prelevare dai fondi e finanziamenti di cui alle lettere d, e ed f dell'art.13.4, nei limiti stabiliti dai regolamenti di ateneo e nel rispetto delle regole e dei limiti previsti dall'ente erogatore;
 - iii. impiego coordinato del personale tecnico-amministrativo ed organizzazione del lavoro, sentita la commissione di cui al successivo comma 5;
 - iv. impiego degli spazi e delle attrezzature della scuola;
- i. proporre le modifiche dell'ordinamento didattico dei corsi di studio di specifico interesse della scuola, tenendo conto delle indicazioni e dei pareri espressi dai relativi consigli di corso di studio e sentite le altre scuole eventualmente interessate da tali modifiche;
- j. predisporre, rivedere annualmente ed approvare, secondo criteri di competenza e di equilibrata ripartizione dei carichi didattici, i piani triennali di impegno dei docenti della scuola nei corsi di studio cui la scuola stessa partecipa;
- k. provvedere annualmente in ordine alla stipula di contratti relativi agli insegnamenti vacanti in ciascun corso di studio di specifico interesse della scuola, qualora non vi abbiano provveduto le scuole competenti per il settore scientifico-disciplinare cui l'insegnamento appartiene;
- l. sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
- m. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse della scuola secondo quanto previsto dai regolamenti dell'ateneo;
- n. procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari costitutivi della scuola o ai quali

e), f), i), l), m), il consiglio si esprime nella sua composizione completa.

Per le deliberazioni concernenti gli argomenti relativi alle lettere e), f,) g), h), deve essere richiesto il parere ai consigli dei corsi di studio e dei dipartimenti interessati. I pareri suddetti devono essere forniti entro trenta giorni dalla data della richiesta. Qualora i pareri non vengano dati nel termine suddetto, il consiglio di facoltà è comunque legittimato a deliberare.

appartengono docenti afferenti alla scuola;

o. provvedere alla chiamata dei docenti;

p. procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.

4. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'ateneo.
5. Per l'istruzione e la proposizione di delibere concernenti il personale tecnico-amministrativo riguardanti l'attribuzione di incarichi e responsabilità, la ripartizione dei fondi per il lavoro straordinario e per la produttività, le procedure di mobilità verticale, il consiglio nomina una commissione presieduta dal direttore o suo delegato e costituita da un ugual numero di rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e di altri componenti il consiglio, secondo quanto disposto dal regolamento della scuola.
6. Per l'istruzione di proposte concernenti le sue competenze didattiche, il consiglio nomina al suo interno una commissione presieduta dal direttore o suo delegato e costituita da un ugual numero di rappresentanti degli studenti e di docenti del consiglio, secondo quanto disposto dal regolamento della scuola.
7. Per le deliberazioni di cui alla lettera n del precedente comma 15.3 la seduta del consiglio è ristretta: ai professori di ruolo di prima fascia; ai professori di ruolo; ai professori di ruolo ed ai ricercatori, quando le chiamate siano relative, rispettivamente, ai posti di: professore di prima fascia, professore di seconda fascia, ricercatore.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai consigli delle unità di ricerca delle scuole di cui al comma 14 dell'art. 11, in particolare per quanto riguarda la loro composizione, con esclusione delle rappresentanze degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, e le loro competenze nelle materie connesse con l'organizzazione ed il sostegno della ricerca scientifica, di cui al precedente comma 3, lettera b, ulteriormente specificate nei regolamenti delle scuole suddette. Rimangono di competenza del consiglio della scuola soltanto le deliberazioni di cui alle lettere a, c, d, e, h, i, j, m, n, del comma 3 del presente articolo e, se del caso, quelle relative alle attività assistenziali.

Articolo 16 – Direttore della scuola

Ex Titolo III – Strutture didattiche e di ricerca
Art. 23 Il Preside

1. Il preside rappresenta la facoltà ed è membro di diritto del senato accademico.
Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito della facoltà.
Spetta al preside:
 - a) convocare e presiedere il consiglio di facoltà e dare attuazione alle relative deliberazioni;
 - b) adottare provvedimenti d'urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio di facoltà, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - c) sovrintendere e vigilare sul regolare svolgimento delle attività didattiche, o delegare queste funzioni ai presidenti dei consigli dei corsi di studio;
 - d) assicurare il funzionamento dei servizi di facoltà;
 - e) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base di quelle presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della commissione didattica di facoltà;
 - f) nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento del titolo accademico.
2. Il preside esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
3. Il preside designa tra i professori di ruolo di prima fascia un vicepreside che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza.
4. Il preside è eletto, a scrutinio segreto, fra i professori di ruolo di prima fascia della facoltà in regime di impegno a tempo pieno che hanno presentato la loro candidatura nella riunione del corpo elettorale prima di ogni turno di votazione.
5. L'elettorato attivo è attribuito ai membri del consiglio di facoltà.
6. Il preside è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione ed a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto.
7. Il preside e il vicepreside sono nominati dal rettore con proprio decreto.
8. Il preside dura in carica quattro anni.
9. Il Preside può richiedere al senato accademico, per il periodo del suo mandato, l'autorizzazione a fruire di una limitazione degli obblighi didattici alle condizioni e con i limiti che saranno fissati nel regolamento didattico di Ateneo, fermo restando l'obbligo di tenere un corso o modulo di insegnamento.

1. Il direttore rappresenta la scuola ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
2. E' compito del direttore:
 - a. convocare e presiedere le riunioni del consiglio e della giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
 - b. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - c. assicurare l'osservanza nell'ambito della scuola delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei regolamenti dell'ateneo;
 - d. curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi della scuola in base a criteri di funzionalità ed economicità, ed in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - e. dare esecuzione alle delibere del consiglio circa l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo e sovrintendere allo svolgimento delle attività relative;
 - f. disporre, di concerto con il segretario amministrativo ed assumendone in solido con lui la responsabilità, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili della scuola; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'ateneo;
 - g. assicurare la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti affidati a docenti della scuola;
 - h. autorizzare le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo della scuola.
3. È inoltre compito del direttore in collaborazione con la giunta:
 - a. formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
 - b. promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività scientifiche della scuola, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
 - c. predisporre annualmente un rapporto sulle attività svolte nella scuola;
 - d. predisporre annualmente, di concerto con il segretario amministrativo, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo della scuola.
4. Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto e dai regolamenti dell'ateneo.

10. Nel caso di assenza o impedimento del preside e del vicepreside, il preside è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della facoltà. Qualora l'assenza o l'impedimento del preside si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.

11. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del preside, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.

Art. 33 Direttore del Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento.

Esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito del dipartimento.

Spetta comunque al direttore:

- a. convocare e presiedere le riunioni del consiglio e della giunta e dare esecuzione alle relative deliberazioni;
- b. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
- c. assicurare l'osservanza nell'ambito del dipartimento delle norme dell'ordinamento universitario nazionale, dello statuto e dei relativi regolamenti;
- d. curare responsabilmente la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità;
- e. curare responsabilmente l'organizzazione del lavoro del personale tecnico-amministrativo ed assicurarne una corretta gestione secondo principi di professionalità e responsabilità;
- f. assicurare, nei limiti delle disponibilità del dipartimento, i mezzi e le attrezzature necessarie per la preparazione dei dottorandi di ricerca, degli specializzandi, dei laureandi e degli assegnatari di borse di studio presso il dipartimento;
- g. disporre, di concerto con il segretario amministrativo ed assumendone in solido con lui la responsabilità, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento, con l'accordo dei titolari dei fondi di ricerca per quanto riguarda le spese gravanti sui fondi stessi, con esclusione delle quote destinate dal consiglio di dipartimento alla copertura delle spese generali;
- h. assicurare la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche relative agli insegnamenti affidati ai docenti afferenti al dipartimento;
- i. autorizzare le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del dipartimento.

2. Spetta inoltre al direttore con la collaborazione della giunta:

- a. proporre annualmente il piano delle ricerche del dipartimento, coordinando quelle di iniziativa del dipartimento stesso con quelle avanzate dai singoli

5. Il direttore può attribuire deleghe relative alle proprie funzioni ad un docente indicato come coordinatore dai membri di una sezione, limitatamente alle attività di competenza della sezione stessa, secondo quanto disposto dal regolamento della scuola.

6. Il direttore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia della scuola in regime di impegno a tempo pieno e decade dalla carica in caso di collocamento fuori ruolo.

professori e ricercatori, compatibilmente con le risorse disponibili;

- b. predisporre annualmente per la trasmissione al rettore le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento delle attività ; di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
 - c. promuovere le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
 - d. predisporre annualmente un rapporto sulle ricerche svolte nel dipartimento, da inviare al rettore per la elaborazione della relazione generale sull' attività di ricerca dell'ateneo;
 - e. predisporre annualmente, di concerto con il segretario amministrativo per la parte tecnica, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del dipartimento.
3. Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.
4. Il direttore è eletto fra i professori di ruolo di prima fascia del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno. Nei casi di non eleggibilità dei professori di ruolo di prima fascia in regime di impegno a tempo pieno o di loro indisponibilità all'accettazione della carica per motivate ragioni accolte dal consiglio di dipartimento, l'elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di seconda fascia in regime di impegno a tempo pieno. Il direttore è eletto dai membri del consiglio di dipartimento, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto.
5. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica quattro anni accademici.
6. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori di ruolo afferenti al dipartimento. Il vicedirettore, che è nominato con decreto del rettore, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.

7. Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
8. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica sei anni accademici e non può essere ricandidato alla carica se non dopo che siano trascorsi almeno sei anni dal termine del mandato. Il direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno il 25% dei componenti del consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al decano della scuola che convoca, presiedendolo, il consiglio entro 7 giorni dalla presentazione della mozione stessa, per la discussione e la votazione a scrutinio segreto. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta.
9. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i

<p>7. Nel caso di assenza o impedimento del direttore e del vicedirettore, il direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del dipartimento. Qualora l'assenza o l'impedimento del direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.</p> <p>8. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del direttore, il decano dei professori di ruolo di prima fascia subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.</p>	<p>professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno della scuola. Il vicedirettore, che è nominato con decreto del rettore, supplisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.</p> <p>10. Nel caso di assenza o impedimento del direttore e del vicedirettore, il direttore è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia della scuola nella totalità delle sue funzioni. Qualora l'assenza o l'impedimento del direttore si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato.</p> <p>11. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del direttore o assenza di titolarità, il decano dei professori di ruolo di prima fascia, fino a nomina del nuovo direttore, subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni; provvede a convocare la seduta del consiglio per le elezioni del direttore entro 30 giorni dall'evento interruttivo.</p> <p>12. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai direttori delle unità di ricerca delle scuole di cui al comma 14 dell'art. 11, in particolare per quanto riguarda la loro elezione, revoca e durata nella carica. I regolamenti delle scuole suddette definiscono i compiti esclusivi dei direttori di unità di ricerca.</p>
---	---

Articolo 17 – Giunta della scuola

<p style="text-align: center;">Ex Titolo III – Strutture didattiche e di ricerca</p> <p>Art. 25 Comitato di Presidenza</p> <p>Al fine di rendere più funzionale ed aumentare l'efficienza del consiglio, nel regolamento di facoltà può essere prevista la costituzione di un comitato di presidenza con compiti di coordinamento e di istruttoria degli argomenti da discutere.</p> <p>Il consiglio di facoltà, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare a tale comitato la deliberazione su argomenti di propria competenza, precisando l'oggetto, la durata e le modalità di esercizio della delega. La delega concessa perde comunque la propria efficacia alla fine del mandato del preside. Al comitato di presidenza non possono essere delegati provvedimenti relativi all'art.24.1 lettere d), e), f), g), h), l).</p> <p>Il Senato accademico può autorizzare singole facoltà, a loro richiesta, a prevedere nel proprio regolamento la possibilità che il comitato di presidenza venga delegato anche ad assumere deliberazioni relative a materie di cui all'art. 24.1 lett. e). Con modalità stabilite in detto regolamento deve essere garantito il riesame in consiglio di facoltà delle delibere suddette, in tutto o in parte, qualora ne faccia richiesta almeno un decimo dei componenti del consiglio di facoltà ovvero almeno la metà della componente studentesca.</p> <p>Il comitato è presieduto dal preside ed è composto dal</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. La giunta della scuola è l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni. 2. La giunta della scuola è composta dal direttore, che la presiede, dal vicedirettore, dal segretario amministrativo, anche con funzioni di verbalizzante, e dal direttore tecnico. Compongono inoltre la giunta le seguenti rappresentanze, elette, con voto limitato, dalle rispettive categorie fra i membri del consiglio della scuola: <ol style="list-style-type: none"> a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo; b. una rappresentanza degli studenti; c. una rappresentanza dei borsisti ed assegnisti di ricerca; d. una rappresentanza dei docenti, eletta dai medesimi costituiti in collegio unico. <p>Il regolamento della scuola stabilisce la numerosità delle suddette rappresentanze e le modalità di elezione delle medesime.</p> 3. La giunta dura in carica cinque anni; viene in ogni caso rinnovata al momento della elezione del direttore. 4. I disposti di cui al presente articolo si applicano anche alle giunte delle unità di ricerca delle scuole di cui all'art. 11, comma 14.
---	---

vicepreside, dai presidenti dei consigli di corsi di studio e da non più del dieci per cento dei membri del consiglio di facoltà, eletti in modo da assicurare una equilibrata presenza nel comitato delle diverse componenti. La composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del comitato sono definite nel regolamento di facoltà.

Art.35 Giunta del Dipartimento

1. La giunta del dipartimento è l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La giunta ha compiti di coordinamento e di istruttoria e collabora con il direttore per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 33. 2, lettere a), b), c), d) ed e).
3. La giunta del dipartimento è composta dal direttore, dal vicedirettore, dal segretario amministrativo anche con funzioni di verbalizzante, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo e da un ugual numero di professori di prima fascia, di professori di seconda fascia e di ricercatori eletti con le modalità e nel numero stabiliti dal regolamento del dipartimento.
4. La giunta viene rinnovata al momento della elezione del direttore.
5. Il consiglio, con maggioranza assoluta dei suoi membri, può delegare alla giunta la deliberazione su argomenti di sua competenza, precisando criteri, durata e limiti della delega.
La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del direttore.

Articolo 18 – Corsi di studio

1. L'attività formativa delle scuole si articola in:
 - a. corsi di laurea;
 - b. corsi di laurea magistrale;
 - c. corsi di laurea magistrale a ciclo unico;
 - d. corsi di dottorato di ricerca;
 - e. corsi di specializzazione.
2. Le scuole inoltre possono proporre al [senato accademico] l'attivazione di master universitari di primo e di secondo livello.
3. L'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio di cui al comma 1 e dei master universitari di cui al comma 2 è disposta dal senato accademico con le modalità e secondo le procedure previste dai regolamenti dell'ateneo.
4. I corsi di studio di cui al comma 1 del presente articolo sono attivati in via continuativa fino ad eventuale disattivazione. I master universitari sono attivati annualmente dal senato accademico su richiesta delle scuole interessate.
5. È definito corso di studio di specifico interesse di una scuola quello in cui i docenti afferenti alla scuola costituiscono la maggioranza relativa dei docenti del corso di studio.
6. L'ordinamento di ogni corso di studio, comprendente le attività formative delle diverse tipologie ed il loro valore in crediti formativi

	<p>universitari, proposto dalla scuola per la quale il corso di studio è di specifico interesse, sentite le altre scuole coinvolte, è deliberato dal [senato accademico] nel rispetto della normativa vigente e secondo le procedure previste dal regolamento didattico di ateneo.</p> <p>7. Alle necessità logistiche, strumentali, organizzative e di coordinamento didattico di un corso di studio provvede la scuola per la quale il corso di studio è di specifico interesse, anche di concerto con le scuole che vi partecipano.</p> <p>8. La copertura degli insegnamenti o dei moduli didattici del corso di studio è stabilita secondo quanto disposto dall'art. 15, terzo comma, lettere i, j.</p>
--	--

Articolo 19 – Consiglio di corso di studio

Ex Titolo III – Strutture didattiche e di ricerca
Art.27 Consigli dei corsi di studio

1. Spetta ai consigli dei corsi di studio:
 - a. organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;
 - b. esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
 - c. sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
 - d. avanzare proposte di professori a contratto, ai fini della programmazione didattica della facoltà;
 - e. approvare la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;
 - f. avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
 - g. presentare al consiglio di facoltà le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire, con razionale ed equilibrato impegno dei docenti, alla individuazione di una efficace offerta didattica;
 - h. formulare per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito alle modifiche statutarie attinenti al corso di studio, alla destinazione dei posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla richiesta di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatore, alla chiamata di professori di ruolo per gli insegnamenti impartiti nel corso di studio;
 - i. deliberare il regolamento didattico del corso di studio;
 - l. approvare il regolamento di funzionamento del corso di studio;
 - m. deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.
2. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le

1. Il consiglio di corso di studio di cui all'art.18 comma 1 lettere a, b, c, è l'organo collegiale di coordinamento e valutazione della didattica del corso di studio.
2. Esso è composto da tutti i docenti del corso di studio, dal coordinatore didattico dello stesso, anche con funzione di segretario verbalizzante, e da rappresentanti degli studenti del corso di studio eletta eletti in numero non inferiore al 20% e non superiore al 30%, arrotondati per eccesso, del numero di docenti che ne fanno parte, e comunque in numero minimo di cinque e massimo di venticinque. I regolamenti dell'ateneo determinano la composizione dei diversi consigli di corso di studio previsti dall'art. 18, comma 1, e le procedure per l'elezione delle relative rappresentanze degli studenti nonché la durata in carica delle medesime.
3. Spetta al consiglio di corso di studio:
 - a. approvare il regolamento di funzionamento del consiglio di corso di studio, nel rispetto delle previsioni in materia dei regolamenti dell'ateneo;
 - b. coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo di studio;
 - c. esaminare ed approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo di studio;
 - d. sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
 - e. approvare la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio, contenente anche una valutazione complessiva dei risultati conseguiti e della funzionalità dei servizi didattici disponibili;
 - f. presentare alla scuola di riferimento le proposte relative all'offerta didattica;
 - g. avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
 - h. deliberare il regolamento didattico del corso di studio, previo parere delle scuole interessate;
 - i. deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.
4. Il consiglio del corso di studio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate

altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti.

3. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, è istituita in ciascun corso di studio una commissione didattica paritetica formata dai rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio, da un pari numero di professori di ruolo e ricercatori e dal presidente del corso di studio che la presiede. La commissione ha funzioni analoghe a quelle previste per le commissioni didattiche di facoltà di cui all'art. 26 e, in particolare, esprime parere sulla programmazione didattica annuale e sulla compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi del corso di studio determinati nel regolamento didattico di ateneo e di corso di studio. In caso di mancata elezione della componente studentesca, le funzioni della commissione sono assorbite dalla commissione didattica di facoltà ovvero, nel caso dei corsi di studio interfacoltà, da una commissione didattica di ateneo nominata dal senato accademico.
4. Il consiglio del corso di studio è costituito:
 - o abrogato;
 - o dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati specificamente per le esigenze del corso e dai ricercatori che svolgono la loro attività didattica istituzionale nell'ambito del corso stesso;
 - o dal responsabile tecnico-amministrativo dell'organizzazione didattica del corso e dal responsabile della segreteria didattica del corso, ove costituita;
 - o nei corsi di laurea ovvero nei corsi di laurea specialistica a ciclo unico da sei studenti; tale numero è elevato ad otto qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'elezione sia superiore a mille;
 - o nei corsi di laurea specialistica da quattro studenti; tale numero è elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'elezione sia superiore a cinquecento.
5. I professori ufficiali di insegnamenti destinati in comune a più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, a meno che non scelgano di far parte soltanto di uno o più consigli di corsi di studio tra quelli in cui è attivato l'insegnamento in comune, comunicando la scelta effettuata per iscritto a tutti i presidenti dei corsi di studio interessati. Possono comunque essere invitati a partecipare, o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio dei quali non fanno parte. Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi professori ufficiali possono essere invitati o possono chiedere di partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni dei consigli dei corsi di studio mutuanti.
6. abrogato.
7. Nel regolamento del consiglio di un corso di studio

dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'ateneo.

5. Ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e dell'articolo 12, comma 3, del decreto ministeriale del 22 ottobre del 2004, n. 270, è istituita in ciascun corso di studio una commissione didattica paritetica formata da rappresentanti degli studenti nel consiglio di corso di studio, da un pari numero di docenti e dal presidente del corso di studio che la presiede. Le procedure di costituzione della commissione, la sua composizione e la durata in carica delle componenti sono definite nel regolamento di funzionamento del consiglio di corso di studio.
6. La commissione paritetica esprime pareri e proposte sulle attività di cui al precedente comma 3 e sulla compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi del corso di studio determinati nel regolamento didattico di corso di studio.
7. I docenti di insegnamenti a comune tra più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli.

<p>può essere prevista la partecipazione con voto consultivo dei responsabili tecnici di centri bibliotecari, informatici, linguistici o comunque di centri di servizi didattici che il regolamento medesimo definisca di interesse per il corso di studio.</p> <p>8. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso di laurea o di laurea specialistica durano in carica un anno, nel Consiglio di corso di laurea specialistica a ciclo unico durano in carica due anni.</p> <p>9. La componente docente della commissione didattica paritetica rimane in carica per quattro anni e comunque è rinnovata insieme al presidente del corso di studio. Se al momento del rinnovo della componente studentesca ne cambia il numero, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità.</p> <p>10. La composizione del consiglio di corso di studio nelle fasi di istituzione e attivazione di un corso è disciplinata nel regolamento didattico di ateneo.</p> <p>10 bis. Fatto salvo quanto previsto all'art.49, comma 2, nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti che non siano strutturati nell'Università di Pisa e dei docenti che non siano professori ufficiali degli insegnamenti attivati nel corso soltanto se intervengono all'adunanza.</p>	
---	--

Articolo 20 – Presidente del consiglio di corso di studio

<p>Ex Titolo III – Strutture didattiche e di ricerca Art.28 Presidenti del consiglio del corso di studio.</p> <p>1. Ciascun consiglio di corso di studio elegge un presidente al quale spetta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni; b. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella 	<p>1. Ciascun consiglio di corso di studio di cui all'art. 18, comma 1, elegge un presidente al quale spetta:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni; b. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del
--	---

<p>prima adunanza successiva;</p> <ol style="list-style-type: none"> c. partecipare alle riunioni del comitato di presidenza della facoltà, se istituito; d. predisporre la relazione annuale sull'attività didattica, di cui all'art. 27.1, sub e); e. sovrintendere alle attività del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del preside, al regolare svolgimento delle stesse; f. proporre al preside la commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare, su proposta dei professori ufficiali, le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti. <ol style="list-style-type: none"> 2. Il presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai relativi regolamenti. 3. Il presidente è eletto a scrutinio segreto fra i professori di ruolo membri del consiglio, che siano professori di ruolo della facoltà cui il corso appartiene o di una delle facoltà interessate qualora il corso di studio sia interfacoltà. 4. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, degli aventi diritto. 5. Il presidente può avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i professori di ruolo del corso. Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 6. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal rettore con proprio decreto. 7. Il presidente dura in carica quattro anni. 8. Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente è sostituito dal decano dei professori di ruolo di prima fascia del corso di studio. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato. 9. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano dei professori di ruolo subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni. 	<p>consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;</p> <ol style="list-style-type: none"> c. predisporre la relazione annuale sull'attività didattica, di cui all'art. XY; d. sovrintendere alle attività del corso; e. nominare la commissione per il conseguimento del titolo accademico e, su proposta dei professori ufficiali, quelle per gli esami dei singoli insegnamenti; f. nominare la commissione giudicatrice dell'eventuale concorso di ammissione al corso di studio, fatto salvo quanto previsto dalle normative vigenti in materia. <ol style="list-style-type: none"> 2. Il presidente esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate all'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti dell'ateneo. 3. Il presidente è eletto a scrutinio segreto dai membri del consiglio fra i docenti di ruolo del corso di studio. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbiano partecipato almeno i due terzi dei docenti del consiglio. 4. Il presidente può avvalersi della collaborazione di un vicepresidente, da lui scelto fra i docenti di ruolo del consiglio. Il vicepresidente supplisce il presidente in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza. 5. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dal direttore della scuola di riferimento con proprio decreto. 6. Il presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente per una sola volta, salvo diversa disposizione normativa. 7. Nel caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, il presidente è sostituito dal docente di ruolo con maggiore anzianità di appartenenza nel corso di studio. Qualora l'assenza o l'impedimento del presidente si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il direttore della scuola di riferimento dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato. 8. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del presidente, il decano di cui al precedente comma subentra al titolare dell'organo nella totalità delle sue funzioni.
--	--

Articolo 21 – Aggregazione di consigli di corso di studio

Ex Titolo III – Strutture didattiche e di ricerca

Art.29 Aggregazioni di consiglio di corso di studio

1. Due o più consigli di corso di studio, sin dall'attivazione dei corsi o con delibere adottate da ciascuno di essi a maggioranza assoluta dei propri membri, possono aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito con delibera del Senato Accademico, che può contenere su proposta dei corsi di studio medesimi norme specifiche anche in deroga alle disposizioni di cui agli articoli successivi. L'aggregazione di consigli di corso di studio può essere revocata dal senato accademico sulla base di documentati motivi.
 2. Il consiglio dei corsi di studio aggregati è costituito:
 1. abrogato;
 2. dai professori ufficiali degli insegnamenti attivati, ai sensi dell'art. 27.4 lett. b) e dell'art. 27.5;
 3. dai responsabili di cui all'art. 27.4 lett. c);
 4. dai rappresentanti eletti degli studenti, in numero di cinque per ciascuno dei corsi di laurea ovvero corsi di laurea specialistica a ciclo unico aggregati e tre per ciascuno dei corsi di laurea specialistica aggregati.
 3. Le commissioni didattiche dei consigli aggregati possono essere distinte per corso di studio. Nel caso in cui la commissione didattica è unificata essa è costituita da tutti i rappresentanti eletti degli studenti, da un pari numero di docenti ed è presieduta dal Presidente del consiglio aggregato. Nel caso di commissioni distinte esse sono costituite da tutti i rappresentanti eletti degli studenti del relativo corso di studio e da un pari numero di docenti e sono presiedute dal Presidente del Consiglio aggregato che può delegare il Vicepresidente a sostituirlo, anche stabilmente, in tale funzione in una o più delle commissioni;
 4. I rappresentanti eletti degli studenti rimangono in carica per un anno e comunque fino al termine del mandato anche nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad altro corso di studio il cui consiglio sia aggregato a quello del corso di studio di provenienza.
 5. Nel caso di estinzione di un consiglio di corso di studio per effetto di disattivazione del corso, e qualora le funzioni ad esso relative siano assunte da un consiglio aggregato, lo stesso dovrà deliberare a quale corso di studio debbano essere assimilati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, gli studenti ancora iscritti al corso disattivato.
 6. Dall'atto della costituzione di un'aggregazione di consigli di corsi di studio e fino alla prima elezione delle nuove rappresentanze studentesche fanno parte del consiglio aggregato tutti i rappresentanti eletti nei consigli che si sono aggregati. In mancanza di rappresentanti eletti le commissioni didattiche delle facoltà interessate nominano tanti rappresentanti quanti ne sono previsti dall'art. 29.2 lett. d) ovvero dalla deroga eventualmente liberata dal senato accademico.
1. Il consiglio di corso di laurea ed i Consigli dei corsi di laurea magistrale in continuità costituiscono un unico consiglio di corso di laurea aggregato al quale si applicano le disposizioni del precedente articolo 19.
 2. Nel caso in cui un corso di laurea magistrale si trovi in continuità con più di un corso di laurea le proposte di aggregazione deliberate dai consigli, corredate dei pareri delle scuole coinvolte, sono sottoposte all'approvazione del senato accademico.
 3. I consigli di corso di laurea appartenenti alla stessa classe costituiscono un unico consiglio, laddove non risultino aggregati con un consiglio di corso di laurea magistrale.
 4. Sono consentite eventuali ulteriori aggregazioni tra consigli di corso di laurea rispetto a quanto stabilito ai precedenti commi, su proposta dei consigli interessati.
 5. Eventuali deroghe sono stabilite dal senato accademico.
 6. L'istituzione del consiglio di corso di laurea aggregato è deliberata dal senato accademico.
 7. Le commissioni didattiche paritetiche possono essere distinte per corso di studio, secondo quanto stabilito dal consiglio di corso aggregato.

Articolo 22 – Centri d'ateneo di ricerca e formazione

Ex Titolo III – Strutture didattiche e di ricerca
Art.36 Centri e consorzi universitari

1. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di interesse permanente dell'intero ateneo, il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri di ateneo di formazione e ricerca.
2. Per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse generale, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri di servizi di facoltà o di ateneo.
3. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse possono essere stabilite forme di collaborazione tra più università e tra queste ed enti pubblici e privati, attraverso la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.
4. Per lo svolgimento di attività di ricerca di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplicano su progetti di durata pluriennale e che coinvolgono docenti afferenti a più dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati e sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di ricerca.
5. Per la predisposizione, la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse a carattere didattico o scientifico di uso e di interesse comune a più dipartimenti, il senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati e sentito il consiglio di amministrazione, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di servizi.
6. Le risorse finanziarie, di personale e logistiche necessarie per il funzionamento dei centri interdipartimentali devono essere garantite dai dipartimenti interessati.
7. Per la loro natura di strutture universitarie che esplicano una complessa attività didattica e di ricerca di interesse generale per l'ateneo, l'Università può assegnare risorse finanziarie, logistiche e di personale tecnico-amministrativo ai centri di ateneo di formazione e ricerca ed ai seguenti centri interdipartimentali:
 1. centro linguistico interdipartimentale ;
 2. centro interdipartimentale di ricerche agro-ambientali "E. Avanzi";
 3. centro interdipartimentale "Museo di storia naturale e del territorio";
8. Le modalità per la costituzione dei centri di cui ai punti 4 e 5 del presente articolo e le norme generali per il funzionamento dei centri di ateneo di formazione e ricerca e dei centri interdipartimentali sono contenute nel regolamento generale di ateneo.

1. Per lo svolgimento di attività scientifiche di interesse continuativo dell'ateneo il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri di ateneo di formazione e ricerca. A tali strutture, che godono di autonomia amministrativa-contabile, l'Università assegna risorse finanziarie, logistiche e di personale tecnico-amministrativo.
2. Le specifiche finalità di ciascun centro sono definite nella delibera di costituzione, di cui è parte integrante il regolamento di funzionamento del centro.
3. Il regolamento di cui al comma precedente può prevedere la possibilità di adesione al centro di docenti dell'ateneo, definendo altresì i criteri e le procedure connesse.

Articolo 23 – Centri interscuola

	<ol style="list-style-type: none">1. Per lo svolgimento di attività di ricerca di durata pluriennale riguardanti più scuole il senato accademico, su proposta delle scuole interessate può deliberare la costituzione di centri interscuola e il relativo regolamento di funzionamento. Le risorse finanziarie, di personale e logistiche necessarie per il funzionamento di tali centri sono garantite dalle scuole interessate.2. Detti centri non godono di autonomia amministrativo-contabile né sono centri autonomi di spesa.
--	--

Articolo 24 - Centri di ateneo di servizi strumentali tecnico-scientifici

	<ol style="list-style-type: none">1. Per sostenere l'esercizio della ricerca scientifica nell'ateneo attraverso l'accessibilità a servizi di alto livello ed a risorse strumentali complesse ed onerose, e per ottenere la migliore utilizzazione delle risorse e delle competenze, il senato accademico può deliberare, anche su proposta delle scuole interessate, la costituzione di centri di ateneo di servizi tecnico-scientifici aventi autonomia di gestione organizzativa e di spesa.2. La delibera costitutiva di un Centro, oltre alle motivazioni ed alle finalità specifiche, indica:<ol style="list-style-type: none">a. il personale assegnato; deve comunque essere prevista un'unità di personale di alto profilo professionale, con responsabilità di coordinamento e gestione;b. le risorse logistiche e strumentali assegnate, che possono anche derivare dal trasferimento al centro di beni in uso alle scuole;c. le risorse finanziarie previste per i primi tre anni di funzionamento, eventualmente finalizzate anche ad acquisizioni di strumentazione.3. Nel regolamento del centro, deliberato dal senato accademico sentite le scuole proponenti o interessate, sono indicate:<ol style="list-style-type: none">a. i criteri e le procedure per l'individuazione del responsabile del centro, nel rispetto di quanto previsto al successivo comma 5;b. la composizione del comitato di indirizzo del centro, di cui devono comunque far parte, oltre al responsabile del centro e ad un rappresentante del personale, esperti delle diverse problematiche tecnico-scientifiche connesse con le attività del centro e rappresentanti delle diverse categorie previste di utenti; le norme per l'individuazione dei rappresentanti sono contenute nel regolamento stesso;c. le norme per l'utilizzo delle strumentazioni e dei servizi del centro da parte degli utenti dell'ateneo ed eventualmente da parte di terzi esterni; anche in applicazione di convenzioni e contratti.4. I membri del comitato di indirizzo sono designati dal senato accademico, sentite le scuole
--	--

	<p>interessate. Essi sono nominati con decreto del rettore per un periodo di tre anni.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Il responsabile del centro è individuato attraverso una procedura di selezione bandita nell'ateneo, cui possono chiedere di partecipare membri del personale dell'area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, di categoria almeno D, aventi qualificazione, competenza ed esperienza adeguate in almeno uno dei settori di attività tecnico-scientifica del centro. 6. La nomina a responsabile del centro ha validità triennale ed è rinnovabile. 7. L'attività di ogni centro è sottoposta a verifica biennale da parte del senato accademico, che si avvale a tal fine del nucleo di valutazione di ateneo.
--	--

Articolo 25 – Sistema bibliotecario di ateneo

<p>Ex Titolo IV– Autonomia organizzativa e gestionale Art.39 Sistema bibliotecario di ateneo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema bibliotecario di ateneo è costituito dai centri di servizi bibliotecari. Le norme quadro per il funzionamento e l'interconnessione dei centri di servizi bibliotecari sono definite nel piano bibliotecario di ateneo, approvato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza. 2. Abrogato 3. Il sistema museale di ateneo è costituito dai musei e dalle collezioni. Le norme quadro per il funzionamento del sistema museale sono definite nel piano museale di ateneo approvato dal senato accademico sentito il consiglio di amministrazione per gli aspetti di competenza. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il sistema bibliotecario di ateneo è costituito dai centri bibliotecari. Le norme quadro per il funzionamento e l'interconnessione dei centri bibliotecari sono definite nel piano bibliotecario di ateneo, approvato dal senato accademico. 2. Il sistema museale di ateneo è costituito dai musei e dalle collezioni. Le norme quadro per il funzionamento del sistema museale sono definite nel piano museale di ateneo, approvato dal senato accademico.
---	--

Articolo 26 – Consigli interscuola

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Per il coordinamento delle attività di formazione, della gestione degli spazi didattici e dei servizi d'interesse comune, e per la partecipazione ad organismi ed enti esterni, due o più scuole possono dotarsi di un consiglio interscuola la cui composizione e modalità di funzionamento sono previste da un apposito regolamento proposto dalle scuole partecipanti e approvato dal senato accademico. 2. Al consiglio interscuola, anziché alle singole scuole partecipanti, competono in via esclusiva le materie relative alle lettere c, i, k, l dell'art.15, comma 3. 3. Il regolamento di cui al precedente comma 1 deve comunque prevedere: <ol style="list-style-type: none"> a. la durata triennale del mandato del consiglio interscuola; b. una composizione del consiglio interscuola che assicuri che il consiglio di ciascuna scuola partecipi con almeno due suoi membri per ciascuna componente; c. la formazione del consiglio attraverso
--	--

	<p>l'elezione, all'interno del consiglio di ciascuna scuola, con voto limitato ad una preferenza e per componente, dei rappresentanti dei consigli delle scuole partecipanti;</p> <p>d. l'elettività del presidente, da parte del consiglio, fra i docenti in ruolo a tempo pieno membri del consiglio medesimo.</p> <p>4. La costituzione del consiglio interscuola è deliberata dal senato accademico su richiesta motivata delle scuole partecipanti, approvata da ciascun consiglio con un numero di voti favorevoli almeno pari alla metà più uno degli aventi diritto.</p> <p>5. Al fine di dare attuazione alle deliberazioni del consiglio interscuola che comportino spesa, nel bilancio della scuola di afferenza del presidente è costituito un apposito fondo cui concorrono le scuole partecipanti nella misura deliberata annualmente dal consiglio di ciascuna scuola su proposta del consiglio interscuola.</p> <p>6. Ciascuna scuola partecipante, trascorsi tre anni dalla costituzione del consiglio interscuola, può deliberare l'uscita da questo. La deliberazione è assunta con un numero di voti favorevoli almeno pari alla metà più uno degli aventi diritto. Il senato accademico prende atto della deliberazione suddetta e adotta le proprie deliberazioni conseguenti, compreso, ove ritenuto opportuno, lo scioglimento del consiglio interscuola.</p>
--	---

ALLEGATO A
POSSIBILI SCUOLE STATUTARIE,
CON RIFERIMENTO AI SETTORI/GRUPPI/AREE COSTITUTIVI

Nome provvisorio scuola	Are e/o Gruppi e/o SSD costitutivi (secondo le definizioni ministeriali)
Informatica	Gruppo INF
Matematica	Gruppo MAT
Fisica	Area FIS
Chimica	Area CHIM
Scienze della Terra	Area GEO
Biologia	Area BIO
Medicina	Area MED
	BIO/09 FISILOGIA
	BIO/10 BIOCHIMICA
	BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE
	BIO/12 BIOCHIMICA CLINICA E BIOLOGIA MOLECOLARE CLINICA
	BIO/13 BIOLOGIA APPLICATA
	BIO/14 FARMACOLOGIA
	BIO/16 ANATOMIA UMANA
	BIO/17 ISTOLOGIA
	BIO/18 GENETICA
Agraria	Gruppo AGR
Veterinaria	Gruppo VET
	AGR/01 ECONOMIA ED ESTIMO RURALE
	AGR/17 ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO
	AGR/18 NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE
	AGR/19 ZOOTECNICA SPECIALE
	AGR/20 ZOOCOLTURE
Ingegneria civile	Area ICAR
Ingegneria industriale	Gruppo ING-IND
Ingegneria dell'informazione	Gruppo ING-INF
Antichistica e Storia dell'Arte	Gruppo L-ANT
	Gruppo L-ART
Filologia e letterature	Gruppo L-FIL-LET
Lingue	Gruppo L-LIN
Filosofia	Gruppo M-FIL
	L-LIN/01 GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
Storia	Gruppo M-STO
	Gruppo M-GGR
Giurisprudenza	Gruppo IUS
Scienze Politiche e Sociali	Gruppo SPS
	M-STO
	IUS-09
	IUS-21
Scienze Economiche e Statistiche	Gruppo SECS-P
	Gruppo SECS-S
	IUS/01
	IUS/04
	IUS/09

Farmacia

CHIM/06 CHIMICA ORGANICA

CHIM/08 CHIMICA FARMACEUTICA

CHIM/09 FARMACEUTICO TECNOLOGICO APPLICATIVO

BIO/10 BIOCHIMICA

BIO/11 BIOLOGIA MOLECOLARE

BIO/14 FARMACOLOGIA